

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 15.3.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D'ANGELO GIANFRANCO (Consigliere della Società US Ancona 1905 Srl), CIMA LUIGI (all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 CGS per la Società US Ancona 1905 Srl, nella s.s. 2017/18 DS della Società ASD Monticelli), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 5788/97 pf 17-18 GP/GT/ag del 9.1.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 9 gennaio 2018, ha sottoposto a cognizione di questo Tribunale il deferimento dei Sigg.ri D'Angelo Gianfranco (consigliere della Società US Ancona 1905 Srl e responsabile del settore giovanile della stessa Società) e Cima Luigi (all'epoca dei fatti non tesserato, ma svolgente attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 CGS a favore della Società US Ancona 1905 Srl; attualmente tesserato per la Società ASD Monticelli) per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 33 e 91 comma 1 NOIF per avere:

il D'Angelo, *“reiteratamente e personalmente preteso e ottenuto (a mezzo assegni e accrediti sulla propria Postepay) somme di denaro dalla Signora Lara Ciciotti, madre del giovane calciatore Marchetti Marco, al fine di favorire il tesseramento, la permanenza e il conseguente “addestramento tecnico” (quale giovane di serie) dello stesso nelle strutture ospitanti i giovani calciatori non residenti in Ancona; personalmente negato la concessione al calciatore Marchetti Marco di un nulla osta per un provino con la Società Sampdoria, nonché la partecipazione dello stesso al Torneo Città di Viareggio, motivando tali decisioni con il mancato rispetto degli accordi economici della madre in relazione agli omessi pagamenti della stessa delle somme inizialmente e indebitamente richieste per il tesseramento e la permanenza del figlio nelle strutture dell'Ancona Calcio, richiedendole ulteriori somme per autorizzare tali attività”*;

il Cima, *“svolto un'attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento del giovane calciatore Marchetti Marco con la Società US Ancona Calcio Srl, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo al riguardo, pretendendo e percependo indebitamente somme di denaro per tale attività; il tutto*

legittimando le pretese economiche avanzate dal Sig. D'Angelo Gianfranco, dirigente della US Ancona, alla madre del calciatore”.

È stata, altresì, deferita la Società US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS “in quanto Società alla quale apparteneva il tesserato D'Angelo Gianfranco al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata dallo stesso e dal Sig. Cima Luigi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del CGS”.

(In corsivo il testo letterale del deferimento: n.d.r.)

Il deferimento, avente ad oggetto il “comportamento scorretto e non regolamentare dei Sig.ri Cima Luigi, D'angelo Gianfranco, De Nicola Ercole (US Ancona 1905), tenuto nei confronti della madre del calciatore Marco Marchetti (13/05/1999), alla quale sono state più volte richieste somme di denaro per l'attività del figlio”, aveva tratto le mosse da un esposto della Sig.ra Lara Ciciotti, per l'appunto madre del suddetto calciatore all'epoca minore d'età, la quale aveva denunciato alla Procura Federale il fatto che dall'agosto 2016 in poi era stata destinataria di reiterate richieste di danaro da parte dei Sigg.ri D'Angelo Gianfranco e Cima Luigi al fine di favorire il tesseramento del figlio nella squadra della Società US Ancona 1905 Srl; costei aggiungeva che le era stato richiesto altro denaro per la partecipazione del ragazzo al Torneo di Viareggio con la Società US Ancona e ad un provino con la Società Sampdoria, danaro che non fu versato ragion per cui il calciatore non sarebbe stato convocato per Viareggio e neppure avrebbe sostenuto il provino con la Sampdoria; all'esposto venivano allegate copie di quattro assegni che la Ciciotti affermava di aver consegnato al D'Angelo.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Liberati) ed il Sig. D'Angelo Gianfranco, assistito dagli Avv.ti Chiacchio e Cozzone, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il D'Angelo sanzione base inibizione di mesi 7 (sette), diminuita di 1/3 (mesi due), sanzione finale inibizione di mesi 5 (cinque).

Il Tribunale, all'esito di un primo esame degli atti, ha ritenuto incongrua la sanzione ed ha invitato le parti a presentare una nuova proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, che è risultata così formulata: sanzione base mesi 9 (nove) di inibizione, diminuita di 1/3 (mesi tre), sanzione finale inibizione di mesi 6 (sei).

Il Tribunale, ritenuta rituale la formulazione della proposta e questa volta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

PRESO ATTO

che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Gianfranco D'Angelo ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

VISTO

l'art. 23 comma 1 CGS, ai sensi del quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

VISTO

l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI: la pronuncia dovrà essere emanata entro 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

RILEVATO

conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata congrua e comunicato che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo;
- dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto;
- dispone la prosecuzione del dibattimento nei confronti degli altri deferiti.

Il dibattimento

La Procura Federale (Avv. Liberati) ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il Sig. Cima Luigi inibizione di mesi 7 (sette), per la Società US Ancona Calcio 1905 Srl l'ammenda di € 2.000,00 (duemila).

I deferiti Cima ed Ancona Calcio non sono comparsi, né hanno depositato o trasmesso a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

All'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale e, più in particolare, dalle audizioni delle parti coinvolte nel procedimento, è emerso che il Cima ebbe a percepire dalla Ciciotti, che egli aveva personalmente conosciuto, somme di denaro da lui stesso richieste, che non hanno trovato altra plausibile, documentata giustificazione, al di là delle dichiarazioni di circostanza, e che ragionevolmente, quindi, sulla base dell'istruttoria procedimentale e dei suoi esiti, possono ritenersi indirizzate allo scopo di favorire l'attività calcistica del figlio minorenni della Ciccotti, a nome Marco Marchetti, presso la Società US Ancona 1905 Srl.

Il Cima ha ammesso, in sede di audizione innanzi la Procura Federale, di aver ricevuto dalla Ciciotti una somma di denaro (€ 500,00); in merito alle ragioni economiche che hanno determinato la mancata partecipazione del calciatore al Torneo di Viareggio ed al provino della Società Sampdoria, egli ha poi dichiarato di aver saputo che la Ciciotti non aveva rispettato gli impegni con la Società Ancona, ragion per cui al calciatore non era stato concesso il nullaosta per il Torneo di Viareggio.

Questi gli elementi di fatto, non vi è alcuna prova in atti che supporti l'assunto del deferito secondo e giustificati le cause della mancata partecipazione del Marchetti al provino della Società Sampdoria.

Più precisamente, acquisiti i fatti storici del passaggio di denaro tra il Cima e la signora Ciccotti, la mancata partecipazione del calciatore al provino e la sua mancata convocazione al torneo di Viareggio, non emergono elementi congruenti in grado di comprovare l'assunto del Sig. Cima secondo cui il suddetto passaggio di denaro avrebbe avuto causa nel rimborso delle spese di viaggio che il Cima avrebbe dovuto anticipare per favorire la sistemazione calcistica del Marchetti.

Il comportamento tenuto dal Cima, al di là di ogni altra considerazione, appare sicuramente contrario alla ordinaria e deontologicamente corretta condotta che un dirigente sportivo deve sempre tenere nell'esercizio della propria attività di rilevanza federale, siccome connotata dalla poca trasparenza e correttezza nei rapporti, tale perciò da porsi in contrasto con i principi stabiliti nell'art. 1 bis comma 1 CGS.

Il deferimento va, pertanto, accolto. La sanzione riportata nel dispositivo, che è conforme alla richiesta della Procura Federale.

La Società US Ancona 1905 Srl, ancorché inattiva e privata del vincolo dei calciatori tesserati (CU n. 9 del 9 agosto 2017 Stagione Sportiva 2017/2018), ma tuttora affiliata FIGC, risponde delle violazioni contestate ai Sigg.ri D'Angelo Gianfranco e Cima Luigi ed accertate come tali.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. D'Angelo Gianfranco.

In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Cima Luigi: l'inibizione di mesi 7 (sette);
- alla Società US Ancona 1905 Srl: l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

[143] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRANCA EMILIANO (qualificatosi Agente di calciatori senza averne titolo), KUZMANOVIC ALEKSANDER (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Acireale), ROSSI NICANDRO ANTONIO (Presidente della Società ASD Cassino Calcio 1924), CANDIDO PAOLO (Presidente della Società ASD Praeneste Carchitti), SACCUCCI MARIO (DS della Società ASD Praeneste Carchitti), PALAZZINO GENNARO (Dirigente della Società ASD Praeneste Carchitti), SOCIETÀ ASD CASSINO CALCIO 1924, ASD PRAENESTE CARCHITTI - (nota n. 5878/1299 pf 16-17 GP/gb dell'11.1.2018).

Il deferimento

La Procura Federale al termine di una attività di indagine - che aveva preso le mosse da un esposto dei Servizi Sociali di Firenze, inviato al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, avente ad oggetto la convocazione di un minore straniero, seguito dai medesimi Servizi Sociali, affinché partecipasse ad un raduno organizzato dalla Società ASD Atletico Pignataro per i giorni dal 3 al 6 luglio 2017 in Palestrina, provincia di Roma - riteneva che il Sig. Emiliano Branca, persona già sanzionata da questo Tribunale per aver organizzato provini/stage non autorizzati dai competenti organi federali, aveva promosso ed organizzato, in concorso con certo Sig. Audi Zorba, cittadino straniero, una illegittima attività di *scouting* di giovani calciatori stranieri, provenienti da paesi balcanici.

Tale attività, asseritamente finalizzata a trarre vantaggi economici dalla collocazione di detti calciatori, anche di nazionalità italiana, presso Società affiliate alla FIGC, sarebbe stata svolta nel tempo e nel luogo di cui sopra e pubblicizzata con manifestini che riportavano loghi e denominazioni di Società, arbitrariamente utilizzati.

La procura riteneva, altresì, che il Branca, avvalendosi arbitrariamente della qualifica di agente FIFA senza avere conseguito il titolo di agente calciatori di cui invece si sarebbe fregiato, avesse svolto a favore della Società ASD Cassino Calcio 1924 la consulenza e la intermediazione per il tesseramento nella corrente stagione sportiva di un calciatore a nome Aleksander Kuzmanovic, il quale, in seguito all'opera del Branca, era stato poi tesserato da detta Società.

La Procura Federale, nel contesto di siffatta indagine, constatava che la Società ASD Praenestre Carchitti, affiliata FIGC Comitato Regionale Lazio, aveva anch'essa organizzato altro provino/stage per giovani calciatori, svoltosi nei giorni dal 6 al 14 luglio 2017 nella stessa località del precedente *stage* e che il tutto sarebbe ancora una volta avvenuto in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali territorialmente competenti.

Nel mentre al primo provino aveva collaborato con il Branca anche il Sig. Alessandro Cruciani, persona tesserata in qualità di allenatore, nel secondo *stage* avevano avuto ruolo i Sigg.ri Paolo Candido, Mario Saccucci e Gennaro Palazzino, rispettivamente presidente il primo, direttore sportivo il secondo, dirigente il terzo della ASD Praenestre Carchitti.

A fronte di ciò, la Procura Federale, con atto datato 11 gennaio 2018, deferiva a questo Tribunale i soggetti di cui sopra con le seguenti incolpazioni:

- 1) Branca Emiliano, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 CGS in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica ed al punto 2.6 del CU n. 1, datato 1.7.2017, stagione sportiva 2017-2018;
- 2) Candido Paolo, Saccucci Mario, Palazzino Gennaro, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 CGS in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica ed al punto 2.6 del CU n. 1 del 1°.7.2017 stagione sportiva 2017-2018;
- 3) ASD Praenestre Carchitti, per responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Venivano, altresì, deferiti:

- 4) il calciatore Kuzmanovic Aleksander, tesserato con la Società ASD Cassino Calcio, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione agli artt. 5 comma 1 e 27 comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori;
- 5) il Sig. Rossi Nicandro Antonio, presidente e legale rappresentante della Società ASD Cassino Calcio Srl, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 5 comma 1 e 27 comma 1 del Regolamento Agenti calciatori;
- 6) la Società ASD Cassino Calcio 1924, per responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (Avv. Di Leginio) e per i deferiti, Branca Emiliano, Rossi Nicandro Antonio, Kuzmanovic Aleksander e ASD Cassino

Calcio 1924, l'Avv. Michele Cozzone, presenti di persona il calciatore Kuzmanovic e per la Società Cassino Calcio 1924 il segretario Sig. Benito Coppalo, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposte di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate:

- Branca Emiliano, sanzione base anni 3 (tre) di inibizione, diminuita di 1/3 (anni 1), sanzione finale anni 2 (due) di inibizione;
- Kuzmanovic Aleksander, sanzione base squalifica di giornate 3 (tre), diminuita di 1/3 (1 giornata), sanzione finale squalifica per 2 (due) giornate;
- Rossi Nicandro Antonio, sanzione base mesi 2 (due) di inibizione, diminuita di 1/3 (giorni 20), sanzione finale giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- ASD Cassino Calcio 1924, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), diminuita di 1/3 (€ 500,00), sanzione finale ammenda € 1.000,00 (mille).

Il Tribunale, risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

DATO ATTO

che prima dell'inizio del dibattimento i soggetti sopra nominati hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma ed hanno indicato le relative sanzioni;

VISTO

l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

VISTO

l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

RILEVATO

che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

CONSIDERATO

conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue e comunicato che le ammende di cui

alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- dispone l'applicazione della sanzioni nei sensi e termini di cui al dispositivo che segue;
- dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei sopra indicati deferiti il cui patteggiamento è stato ritenuto congruo;
- dispone la prosecuzione del giudizio nei riguardi degli altri deferiti.

La Procura Federale (Avv. Di Leginio), nell'illustrare il deferimento, ha messo in risalto il comportamento tenuto dal Sig. Palazzino Gennaro nel corso delle indagini, evidenziando come lo stesso abbia concretamente e fattivamente collaborato con l'organo inquirente all'accertamento dei fatti che hanno dato la stura al deferimento, collaborazione senza la quale non sarebbe stato praticamente possibile venire a capo degli illeciti contestati alle parti. Il rappresentante della procura ha altresì illustrato le ragioni sottese al deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento formulando le seguenti richieste finali: Candido Paolo, inibizione di mesi 8 (otto); Saccucci Mario, inibizione di mesi 6 (sei); Palazzino Gennaro, inibizione di mesi 2 (due); ASD Praenestre Carchitti, ammenda di € 2.000,00 (duemila).

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno depositato o trasmesso a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Dagli atti del procedimento è emerso che presso un agriturismo denominato Casale Pepe di Palestrina si sono svolti alcuni provini per calciatori, anche sotto forma di *stage*, utilizzando le strutture sportive e la logistica (possibilità di pernottamento e di consumazione pasti) messi a disposizione dall'agriturismo medesimo.

Il provino organizzato dalla Società Praenestre Carchitti non risulta avere avuto punto di contatto con quello della ASD Pignataro, Società questa peraltro inesistente. Tuttavia, emerge *per tabulas*, alla stregua della documentazione istruttoria e di indagine, che entrambi gli *stages* furono organizzati e finalizzati per il reclutamento di giovani calciatori i cui nominativi, in sede d'indagini, non è stato possibile identificare.

Accertato il fatto storico della esistenza di detti *provini/stage*, la Procura ha anche comprovato che gli stessi si sono svolti senza le preventive, necessarie autorizzazioni da parte della FIGC. Ne consegue, che le violazioni ascritte ai deferiti devono ritenersi sufficientemente comprovate. Va rammentato, al riguardo, che secondo i Regolamenti del Settore per l'attività giovanile e scolastica, le Società che intendano sottoporre a prova uno o più giocatori devono richiedere l'autorizzazione preventiva al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del responsabile del proprio settore giovanile ed attendere che tale autorizzazione venga rilasciata e pubblicata sul comunicato ufficiale del Settore prima di avviare la relativa attività.

Nel caso di specie, risultano evidenti le violazioni delle norme federali; la procedura seguita nella circostanza s'appalesa oltre che illegittima anche illecita ove si consideri che – come evidenziato dal rappresentante della Procura – non pochi giovani aspiranti calciatori, sottoposti al provino / stage del 3 - 6 luglio 2017, sarebbero stati reclutati all'estero (in paesi dell'area balcanica) e fatti giungere appositamente in Italia con *escamotage*.

Tale ultima circostanza induce il Collegio a ravvisare gli estremi di una possibile responsabilità di tipo penale, per cui invita la Procura federale a valutare l'opportunità di rimettere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica.

Il deferimento va, pertanto, accolto unitamente alle sanzioni pateggiate e richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Branca Emiliano: anni 2 (due) di inibizione;
- Kuzmanovic Aleksander: 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- Rossi Nicandro Antonio: giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- Società ASD Cassino Calcio 1924: l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- Candido Paolo: inibizione di mesi 8 (otto);
- Saccucci Mario: inibizione di mesi 6 (sei);
- Palazzino Gennaro: inibizione di mesi 2 (due);
- Società ASD Praenestre Carchitti: ammenda di € 2.000,00 (duemila).

(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE [Calciatore tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl] - (nota n. 6023/87pf17-18/GC/GP/ma del 15.01.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 15 gennaio 2018, ha deferito a questo Tribunale il calciatore Emanuele Alborghetti, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 2 aprile 2000, tesserato quale giovane di serie per la Società US Albinoleffe Srl con vincolo pluriennale sottoscritto il 16 aprile 2014 scadenza 2020, in quanto:

- non rispondeva a due convocazioni della predetta Società, inviate il 28 giugno 2017 (lettera raccomandata) ed il 17 luglio successivo (telegramma), per il ritiro precampionato e le visite di idoneità della stagione sportiva 2017 – 2018;
- disertava l'attività di addestramento ed agonistica indetta dalla Società;
- si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale che lo legava alla Società ed effettuava dapprima provini presso la Società di calcio inglese Leeds United, per poi tesserarsi in seguito con la Società svizzera FC Morbio.

È stata, pertanto, contestata al deferito la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 33 comma 2 NOIF.

Il deferimento aveva tratto le mosse dalla denuncia inoltrata il 23/24 luglio 2017 alla Procura Federale dal Presidente della Società UC Albinoleffe Srl, Sig. Gianfranco Andreoletti, il quale riferiva in merito al comportamento del calciatore, conforme alla parte motiva del deferimento, specificando che l'Alborghetti, da informazioni assunte, si stava allenando in Inghilterra con il Leeds United *“senza alcuna autorizzazione né dell'odierna denunciante né dei competenti Organi Federali e della Lega, trattandosi di calciatore impiegato in Rappresentative Nazionali”* (virgolettato il testo letterale della denuncia).

Con altra denuncia del 28 luglio 2017, integrativa della prima, la Società per tramite del suo Presidente ribadiva che gli allenamenti dell'Alborghetti presso la Società Leeds United erano da ritenersi certi.

Il deferito in data 14 marzo 2018 ha fatto pervenire a questo Tribunale, per il tramite dei suoi difensori Avv.ti Massimo Diana e Vittorio Rigo, istanza di differimento ad altra data della odierna riunione, istanza motivata dal fatto che soltanto il 13 marzo 2018 egli avrebbe appreso della esistenza di tale riunione, non avendo ricevuto la relativa comunicazione siccome inviata ad un indirizzo inesatto; aggiungeva che lo stesso vizio avrebbe colpito l'atto di notifica del deferimento, a lui pertanto del tutto ignoto, con conseguente palese violazione dell'art. 38 comma 8 CGS.

Rappresenta che entrambi gli atti sarebbero stati inviati presso l'abitazione dei genitori (del calciatore) e non nel domicilio da lui eletto presso lo studio dei propri difensori, elezione che egli avrebbe comunicato alla Procura Federale sin dal 27 dicembre 2017 (il deferimento è stato formalizzato il 15 gennaio 2018 e risulta inoltrato all'indirizzo di Via Ronchetti n. 19/F Nembro prov. Bergamo); lo stesso indirizzo è stato utilizzato dal Tribunale per l'avviso di fissazione della presente riunione.

Conclude affinché gli atti del procedimento vengano rimessi alla Procura Federale ai fini della corretta notifica del deferimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) che si è rimessa alla cognizione del Tribunale in merito alle istanze del deferito ed ha chiesto l'accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della squalifica del calciatore Emanuele Alborghetti per 4 (quattro) gare ufficiali, da estendersi in ambito UEFA e FIFA e dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila).

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L'istanza dell'Alborghetti, ancorché motivata sulla non conoscenza degli atti, è irricevibile perché trasmessa oltre il termine di cui all'art. 30 comma 10, CGS; essa va pertanto stralciata dal procedimento.

In punto di fatto, risulta dalla versata documentazione che la Procura Federale, in data 5 dicembre 2017, inviava all'incolpato (che all'epoca non aveva ancora eletto domicilio legale ed il cui indirizzo era quello noto di Nembro) la “Comunicazione di Conclusione delle Indagini” (CCI),

recante la concessione del termine di giorni 20 (venti) entro il quale presentare memorie e chiedere di essere sentito.

La comunicazione veniva recapitata al Sig. Alborghetti il 12 dicembre 2017.

I venti giorni per la presentazione di memorie ed osservazioni giungevano, dunque, a scadenza il 1 gennaio 2018 (dunque, il 2 gennaio essendo il 1° festivo).

L'Alborghetti in data 13 gennaio 2018, a mezzo pec dell'Avv. Diana, comunicava alla Procura Federale la propria disponibilità ad essere sentito per i fatti del procedimento ed a concordare con il Procuratore Federale l'applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 32 *sexies* CGS; chiedeva altresì di ricevere copia degli atti del procedimento.

La Procura Federale protocollava la pec il 15 gennaio 2018 (il 13 cadeva di sabato).

Il successivo giorno 20, con pec di pari data, comunicava all'Avv. Doria di non poter accogliere le istanze perché pervenute oltre il termine di venti giorni concesso con la comunicazione di conclusione delle indagini (id est, 2 gennaio 2018).

Lo stesso 15 gennaio 2018, la Procura formalizzava il deferimento.

Il Collegio ritiene il deferimento improcedibile.

Il Sig. Alborghetti ha fatto pervenire l'istanza di audizione nella vigenza del termine di adozione dell'atto di deferimento e prima ancora che questo fosse formalizzato.

Ed invero, posto che il termine di venti giorni assegnato dalla Procura per memorie, richieste ed osservazioni era giunto a scadenza il 2 gennaio 2018, è da questa data che devono farsi decorrere i trenta giorni previsti per l'adozione dell'atto finale di deferimento. Il *dies ad quem* del deferimento giungeva, dunque, a scadenza il 1 febbraio 2018.

Non v'è dubbio che tale termine sia soltanto finale e che la Procura ben possa formalizzare il deferimento prima della sua scadenza. Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l'organo inquirente non può prescindere; questo in ragione della natura ordinatoria dei termini che scansiano il procedimento predibattimentale (cfr. Corte Federale d'Appello Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C.U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio di Garanzia Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 aprile 2017), cui accede l'obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenute oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell'adozione dell'atto conclusivo di deferimento.

Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 gennaio 2018, era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l'esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella prevista nell'art. 32 *sexies* CGS.

L'omissione si è tradotta in un *error in procedendo* che determina l'improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento e, per l'effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 22 marzo 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini